

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 575

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'agricoltura e delle foreste**

(FONTANA)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

(COSTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 1992

Misure urgenti nel settore lattiero-caseario

INDICE

Relazione *Pag.* 3

Disegno di legge » 8

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema principale della politica agricola comune, all'inizio degli anni ottanta, era costituito dalla dinamica espansiva della produzione lattiera, che già da molti anni aveva superato il livello della domanda e richiedeva ingenti risorse per lo smaltimento delle eccedenze.

1. Le quote latte nell'ordinamento comunitario

Dopo un lungo negoziato, nel 1984 il Consiglio della Comunità economica europea decise di affrontare il problema introducendo un regime di quote.

Il sistema delle quote prevede che in ciascun «periodo» di dodici mesi (dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo) ogni azienda produttrice possa commercializzare liberamente la quantità di latte corrispondente al proprio «quantitativo di riferimento» (quota).

Le quote aziendali erano fissate al livello di prodotto commercializzato dall'azienda nell'«anno di riferimento» (il 1983 per l'Italia e l'Irlanda, il 1981 per gli altri Stati membri).

Il latte venduto al di là di tale quota è soggetto ad un «superprelievo» elevatissimo, che deve essere trattenuto dalle imprese acquirenti e versato alla CEE.

Ciascuna azienda dispone di una quota «consegne» (cessioni alle imprese di trasformazione) e di una quota «vendite dirette» (vendite al consumatore finale).

Le quote nazionali di ciascuno Stato membro, espressamente indicate nella regolamentazione, coincidono con la somma delle quote aziendali.

Giuridicamente la quota spetta al produttore, ma è legata all'azienda e non può essere ceduta separatamente da essa.

Successivamente al 1984, per raggiungere un maggior equilibrio sul mercato, le quote sono state ridotte ripetutamente, ma complessivamente la produzione comunitaria rimane tuttora largamente eccedentaria (10-12 per cento).

Ogni riduzione deliberata per le quote nazionali si ripercuote necessariamente sulle aziende produttrici, dato che la somma delle quote aziendali deve restare coincidente con le quote nazionali: tale risultato viene di volta in volta conseguito dalla regolamentazione comunitaria mediante riduzioni percentuali di tutte le quote aziendali ovvero mediante programmi di abbandono volontario della produzione che garantiscano la chiusura di aziende nella misura necessaria a realizzare la riduzione della quota nazionale.

Nel 1985 è stata introdotta, su richiesta italiana, la possibilità di riconoscere alle associazioni od unioni di produttori la gestione delle quote dei soci riunite in un quantitativo globale.

Ove si applichi tale disposizione, l'associazione od unione titolare di quota deve applicare il superprelievo ai propri associati in luogo delle imprese acquirenti, sempre che sia stata superata la quota globale.

Occorre infine rilevare che in Italia nel 1984 non esistevano elenchi delle aziende produttrici, nè tanto meno dati sulla produzione aziendale.

Conseguentemente, per determinare le quote globalmente spettanti all'Italia per le consegne e le vendite dirette la Commissione della CEE utilizzò le statistiche dell'ISTAT.

Tali statistiche risultarono però non corrispondenti alla situazione reale, come appare evidenziato in un apposito studio

del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nelle revisioni successivamente operate dall'ISTAT sulle voci principali della contabilità lattiero-casearia.

2. L'applicazione delle quote in Italia

In Italia, l'applicazione del regime ha avuto un *iter* particolarmente lento, ed in effetti fino al 1988 vennero adottati soltanto atti preparatori.

In particolare, nell'intento di gestire unitariamente le quote delle aziende italiane, le organizzazioni agricole promossero l'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), una unione che riunisce 81 associazioni di produttori, alle quali aderiscono circa il 95 per cento delle aziende produttrici.

La creazione dell'UNALAT era finalizzata ad eliminare, per tutte le aziende associate, le rigidità di un sistema di quote individuali.

Conglobando le quote aziendali in un'unica quota globale i produttori avrebbero potuto beneficiare di un meccanismo di compensazione fra le maggiori quantità prodotte da alcune aziende e le minori quantità prodotte da altre.

A partire dal 1988 l'Amministrazione cominciò ad attribuire, per ciascun periodo, le quote all'UNALAT ed ai produttori non associati, per i quali rimaneva applicabile il sistema di quote individuali.

Pertanto, per i primi cinque periodi di vigenza delle quote, l'Italia risultava totalmente inadempiente nei confronti della CEE.

Nel giugno 1989, con l'emanazione del decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, venivano adottate le disposizioni nazionali di applicazione, con le quali era esplicitamente riconosciuto il ruolo dell'UNALAT nel sistema delle quote.

Con la fase di applicazione l'UNALAT avrebbe dovuto assicurare il sostanziale rispetto delle quote da parte dei soci, in modo da non superare il quantitativo globale spettante all'unione stessa.

In realtà la campagna 1989-90 si concluse senza che l'UNALAT svolgesse la propria funzione.

Ciò in parte era giustificabile perchè in effetti il menzionato decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, fu emanato nel corso della campagna e l'UNALAT incontrò oggettive difficoltà per una immediata applicazione.

Il problema reale era però molto più complesso, poichè l'UNALAT incontrava enormi difficoltà, riconducibili a due diversi fattori:

a) sul piano complessivo, la produzione italiana superava sensibilmente la quota globale disponibile.

Il divario era ascrivibile prima di tutto alla sottostima della produzione italiana operata nel 1984, al momento di determinare la quota del nostro Paese.

A ciò si aggiunga che mentre la produzione appariva crescente, le quote nazionali erano state ripetutamente ridotte dal Consiglio della CEE;

b) sul piano individuale, la situazione delle aziende italiane appariva nel 1989 profondamente diversa da quella dell'anno di riferimento (1983), ed era pertanto problematico calare l'applicazione delle quote in questa nuova realtà.

Si deve inoltre aggiungere che nella campagna 1989-90 anche gli acquirenti si sono sottratti largamente agli obblighi previsti dalla normativa sulle quote, che impone alle imprese acquirenti di comunicare all'Amministrazione tutti gli acquisti di latte, applicando inoltre il superprelievo alle aziende non associate all'UNALAT.

Alla fine della campagna 1989-90 la situazione era quindi del tutto insoddisfacente.

La mancanza delle comunicazioni da parte degli acquirenti era ascrivibile soprattutto alla assenza di sanzioni per le imprese inadempienti.

Per risolvere questo problema, nella legge comunitaria 1990 è stato inserito un articolo che prevede sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che non applicano le disposizioni sulle quote (arti-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428).

In virtù di una modifica introdotta dal Parlamento le sanzioni sono però operative solo a partire dal periodo 1991-92.

Come già sottolineato, la condotta dell'UNALAT, come soggetto titolare di quota, risultò totalmente inidonea durante la campagna 1989-90.

Nel corso della campagna successiva (1990-91) l'Amministrazione ha cercato di migliorare la situazione mediante la promozione di alcuni atti normativi diretti a realizzare una maggior funzionalità del sistema.

In particolare sono state adottate:

a) le menzionate disposizioni legislative recanti sanzioni nei riguardi degli operatori che non osservano le disposizioni sulle quote (legge 29 dicembre 1990, n. 428);

b) disposizioni legislative che razionalizzano le procedure amministrative di applicazione, coinvolgendo le regioni e l'AIMA nelle funzioni di gestione e di controllo del sistema (legge 18 febbraio 1991, n. 48);

c) disposizioni normative sub-legislative di applicazione delle disposizioni legislative sopraindicate (circolare 4 marzo 1991, n. 4, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991).

Peraltro, anche nel corso della campagna 1990-91 lo stato di applicazione del sistema non è sostanzialmente migliorato.

L'UNALAT si è dimostrata ancora incapace di calare le quote nella realtà produttiva delle aziende, la cui dinamica espansiva ha continuato a seguire le indicazioni del mercato.

Anche per le campagne 1989-90 e 1990-91 l'Italia è risultata quindi inadempiente di fronte alla CEE.

3. La legge n. 201 del 1991

Nel luglio 1991, nell'intento di avviare ad una corretta soluzione questa complessa problematica, venivano emanate, su iniziativa parlamentare, alcune importanti dispo-

sizioni legislative relative al regime delle quote latte (legge 10 luglio 1991, n. 201).

In particolare, veniva disposto che l'applicazione del sistema avesse inizio dal periodo 1991-92, operando in sostanza una sanatoria per i precedenti periodi.

Parallelamente l'Amministrazione intensificava la propria pressione nei confronti dell'UNALAT, al fine di ottenere l'osservanza della regolamentazione nel periodo 1991-92 mentre la Commissione CEE aumentava a sua volta la pressione nei confronti dell'Italia, chiedendo espressamente, con una lettera del Commissario MacSharry, lo scioglimento dell'UNALAT, che veniva individuata quale responsabile della mancata applicazione delle quote.

Nel contempo l'UNALAT, che aveva sensibilmente migliorato la propria rete di rilevazione dei dati relativi ai produttori associati, si trovava a disporre dei dati riguardanti le consegne di latte nel primo semestre del periodo 1991-92.

Tali dati evidenziavano un divario enorme fra la realtà (stimabile in circa 11.500.000 tonnellate di consegne e vendite dirette) e le quote nazionali (9.000.000 tonnellate, sommando consegne e vendite dirette).

L'UNALAT consegnava i propri dati nel febbraio 1992 al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che informava immediatamente il Presidente del Consiglio.

Occorre rilevare che in precedenza l'UNALAT non aveva mai fornito dati sulle consegne e le vendite dirette dei propri produttori.

Il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste prospettavano immediatamente la questione alla Commissione CEE, dando inizio al negoziato per l'aumento della quota italiana, tuttora in corso, di cui è cenno nel successivo punto 5.

Si deve rilevare che nel frattempo l'ISTAT, in base ad autonome valutazioni, ha operato una radicale revisione dei propri dati, mettendo in atto nuove metodologie di rilevazione.

Tali nuove metodologie, applicate a partire dal 1990, hanno mutato radicalmente il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quadro dei dati precedentemente forniti dall'Istituto, con particolare riguardo alle consegne (calcolate nel 1990 in 10.000.000 tonnellate, contro gli 8.400.000 computati per lo stesso anno con le vecchie metodiche).

4. La situazione attuale

Lo stato di perdurante disapplicazione del regime comunitario delle quote di produzione del latte è oggetto attualmente di un negoziato con la Comunità, incentrato sulla richiesta avanzata dal nostro Paese di un aumento delle quote nazionali.

La conclusione del negoziato in questione, sinora condotto al massimo livello dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nei Consigli agricoli ed al vertice dei Capi di Stato e di governo di Lisbona, è subordinata alla adozione di misure legislative nazionali che garantiscano l'effettiva applicazione del regime delle quote-latte.

In mancanza di tali disposizioni non sarà concesso l'aumento della quota all'Italia, che sarà inoltre ulteriormente assoggettata dalla Comunità alle compensazioni finanziarie derivanti dalla commercializzazione di latte in misura eccedente i quantitativi di riferimento fissati (quote), per il quale non è stato corrisposto il dovuto «superprelievo».

Occorre considerare infatti che attualmente i produttori aderenti all'UNALAT continuano ad operare in assenza di qualsiasi vincolo produttivo.

Considerato che tali produttori costituiscono circa il 95 per cento del totale, ciò si risolve nella disapplicazione del regime anche per il periodo 1992-93 ed in un probabile ulteriore aumento della produzione complessiva.

Inoltre, si deve rilevare che nel contempo il regime delle quote spiega i propri effetti nei confronti dei produttori non associati, nei riguardi dei quali il rispetto delle quote è assicurato dalle imprese acquirenti.

Si verifica pertanto una evidente disparità di trattamento, che non può essere ulteriormente mantenuta.

Il testo dell'unito provvedimento prevede un nuovo assetto applicativo per le quote, a decorrere dal periodo 1993-94, unitamente a disposizioni transitorie per il periodo in corso.

Il nuovo assetto è impostato sulla attribuzione di quote individuali ai produttori (conformemente alle richieste della Commissione CEE), con facoltà di gestire unitariamente le quote medesime a livello di associazioni di produttori.

I controlli e le funzioni amministrative continuano ad essere svolti dalle regioni in un quadro di maggiore organicità rispetto all'attuale assetto, operante sulla base delle normative richiamate nel precedente punto 2.

Si deve sottolineare che, per la campagna in corso verrebbe riconosciuto il livello di consegne e vendite dirette raggiunto nel 1991-92 con eccezione dei quantitativi commercializzati dalle aziende entrate in produzione dopo il periodo 1988-89.

5. Gli articoli

Il testo, composto di sedici articoli, regola il nuovo sistema di applicazione delle quote in Italia.

L'articolo 1 introduce le nuove modalità di applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte e sul prelievo supplementare sul latte bovino di cui al Regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

All'articolo 2 il disegno di legge detta i nuovi criteri per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai produttori, disciplinando, nel successivo articolo 3, la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati da parte delle associazioni di cui all'articolo 12, lettera c), del Regolamento CEE n. 857/84. Lo stesso articolo 2 autorizza l'AIMA ad adottare, nell'ambito delle sue finalità istituzionali, le misure necessarie ad assicurare l'esatta rispondenza delle quantità assegnate ai produttori con le quote nazionali spettanti all'Italia.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 5 prevede, quale elemento innovativo, l'applicazione del prelievo supplementare da parte degli acquirenti nei confronti dei produttori associati, unitamente ai termini previsti per il versamento del prelievo medesimo. Sempre con l'articolo 5 si prevede la possibilità di rendere omogenei i sistemi di informatizzazione regionali relativi all'applicazione delle quote latte con quelli dell'UNALAT; in tal senso è prevista la stipula di apposita convenzione dell'AIMA, nelle attribuzioni della quale si intendono collocati i relativi oneri, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con l'UNALAT.

Al fine poi di assicurare il rispetto della normativa in questione vengono sanzionate, in maniera specifica e puntuale, le varie fattispecie costituenti violazioni degli obblighi previsti dal disegno di legge (articoli 6, 7 e 11).

L'articolo 10 introduce il principio della mobilità nella titolarità delle quote latte consentendo la cessione delle quote ove

vengano rispettate determinate condizioni.

È prevista inoltre (articolo 12) una sanatoria per la mancata applicazione delle quote da parte dell'UNALAT e dell'Associazione produttori latte AZOOLAT nelle campagne 1991-92 e 1992-93.

Inoltre il disegno di legge prevede (articolo 13) disposizioni di carattere transitorio volte a regolare la materia nella fase di passaggio al nuovo sistema e dispone l'abrogazione di norme.

Nel testo sono state inserite anche alcune altre disposizioni (articoli 14 e 15) riguardanti il settore lattiero-caseario.

L'articolo 16 infine prevede che con apposito regolamento siano stabilite le norme attuative di raccordo con la preesistente normativa in materia.

Atteso che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri non si fa luogo alla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A decorrere dal periodo 1° aprile 1993-31 marzo 1994, in applicazione della normativa comunitaria, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è svolta secondo le modalità stabilite nella presente legge.

Art. 2.

1. Entro il 15 ottobre 1992 l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori in ciascun capoluogo di provincia.

2. Per i produttori aderenti ad associazioni affiliate all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), nonché per quelli aderenti all'Associazione produttori latte (AZOO-LAT), le quote per le consegne e per le vendite dirette sono articolate in due parti distinte:

a) una quota A, pari alla indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992, corrispondente alla quantità di prodotto commercializzata dai produttori nel periodo 1988-1989. Per i produttori la cui produzione ha risentito, nel periodo 1988-1989, degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regola-

mento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è considerata la quantità di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-1986 ed il 1987-1988;

b) una quota B, pari alla maggiore quantità commercializzata dai produttori di cui alla lettera a) nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989. Ai produttori che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, non compresi nella lettera a), è attribuita una quota B pari alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991-1992.

3. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione sono assegnate le quote indicate negli allegati del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1992, e nelle successive integrazioni degli allegati medesimi, a titolo di quota A.

4. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione, non compresi negli elenchi allegati al citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, non spetta alcuna attribuzione di quota. Sono altresì esclusi dall'assegnazione delle quote i produttori, associati e non associati, che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.

5. Le quote di cui ai commi 2 e 3 sono assegnate ai produttori con riserva, in attesa della determinazione delle quote nazionali spettanti all'Italia a decorrere dal periodo 1993-1994 nell'ambito della normativa comunitaria di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

6. Ove le quote nazionali risultino inferiori alla somma delle quantità attribuite ai produttori ai sensi delle preceden-

ti disposizioni, l'AIMA adotta le misure necessarie a realizzare, nell'arco di un triennio secondo le disposizioni comunitarie, l'esatta rispondenza delle quantità assegnate ai produttori con le quote nazionali spettanti all'Italia.

7. In particolare l'AIMA è autorizzata ad approntare:

a) programmi di abbandono volontario della produzione, nell'ambito dei quali potranno essere assoggettati a trattamenti differenziati i quantitativi di cui alle quote A e B;

b) riduzioni obbligatorie delle quote assegnate ai produttori, senza erogazione di alcuna indennità in favore dei produttori. La riduzione obbligatoria si applica esclusivamente alla quota B.

Art. 3.

1. Le associazioni di produttori di cui all'articolo 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni, e codificazioni, presentano all'AIMA, entro il 15 novembre 1992, domanda per la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati durante il periodo 1993-1994.

2. Per i periodi successivi al 1993-1994 le domande sono presentate entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo interessato.

3. Le domande di cui al presente articolo sono corredate dall'elenco dei produttori associati titolari di quota.

4. L'associazione è direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per le associazioni che abbiano assunto la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati.

5. La gestione unitaria della quota di cui al comma 1 non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato, nè può determinare l'attribuzione di una quota da parte dell'associazione a produttori che ne siano privi o la

modificazione delle quote spettanti ai produttori associati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il recesso di un produttore associato dall'associazione di appartenenza è comunicato da questa entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4. Il recesso ha efficacia a partire dall'inizio del periodo successivo all'anno solare in cui il recesso medesimo si perfeziona, a condizione che nel bollettino sia riportata l'avvenuta variazione. I medesimi termini e modalità si applicano all'ipotesi in cui un produttore aderisca ad una associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote.

Art. 4.

1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'(AIMA) pubblica in appositi bollettini gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1° aprile successivo.

3. Negli elenchi di cui al comma 2 i produttori aderenti ad associazioni che abbiano chiesto la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 devono essere indicati separatamente, sotto il nome dell'associazione di appartenenza.

4. I bollettini, articolati per province, sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori presso ciascun capoluogo di provincia.

5. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si avvalgono dei bollettini per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare.

Art. 5.

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare le dichiarazioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterle alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi entro i termini prescritti dal predetto articolo 15.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'articolo 4.

5. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano la compensazione fra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati, computando le consegne effettuate da tutti i produttori associati titolari di quota, ed imputano con apposita delibera il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da ciascuno.

6. Entro il termine di cui al comma 5 i presidenti delle associazioni di cui al comma stesso comunicano agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore con la delibera prevista nel medesimo comma 5.

7. La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione prescritta dal comma 6 devono essere trasmesse, entro il medesimo termine, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni medesime.

8. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 6, versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti, comprensive degli interessi, calcolati al tasso annuale del 7 per cento.

9. Ove, entro sei mesi dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4.

10. I produttori non associati e le associazioni provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

11. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati nella contabilità speciale indicata nell'articolo 9, comma 3. Le relative ricevute devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. Nell'ambito della predetta procedura di compensazione può essere prevista in via

preliminare una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna. Le somme oggetto di compensazione nazionale sono rimborsate d'ufficio ai produttori.

13. Nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e forniture, può essere stipulata dall'AIMA apposita convenzione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con l'UNALAT, al fine di rendere omogenei i sistemi di informatizzazione regionali relativi all'applicazione delle quote latte e del prelievo supplementare e di collegare i sistemi medesimi con l'anagrafe della produzione lattiero-casearia realizzata dall'AIMA e gestita dall'UNALAT, in applicazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48.

14. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 13 può essere istituita una commissione composta da un dirigente dell'AIMA, un dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante dell'UNALAT e due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con il compito di verificare la corretta attuazione della convenzione medesima, riferendo in merito al Consiglio di amministrazione dell'AIMA. Ai membri della commissione spetta esclusivamente una indennità di presenza per ciascuna riunione, il cui ammontare è determinato con la sopraindicata convenzione.

Art. 6.

1. Gli acquirenti che versano il prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dall'articolo 5 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 50 per cento del prelievo dovuto, che dovrà essere effettuato con le modalità prescritte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle associazioni ed ai produttori non associati, per le vendite dirette.

3. Le somme previste dal presente articolo sono devolute allo Stato.

Art. 7.

1. Qualora i soggetti indicati nell'articolo 6 non abbiano provveduto al pagamento del prelievo supplementare dovuto entro sei mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui all'articolo 6.

2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

3. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 2 la somma di cui all'articolo 6 è pari al prelievo dovuto.

Art. 8.

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Guardia di finanza e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso dei funzionari regionali addetti ai controlli, nonché dei funzionari dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini, od altri locali, nonché a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

Art. 9.

1. Nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1993 gli acquirenti di latte bovino applicano una trattenuta di lire 54.305,5 per 100 chilogrammi per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non compresi nelle quote A e B di cui all'articolo 2, consegnati dai produttori a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. A tal fine gli acquirenti devono computare per ciascun produttore le quantità di prodotto consegnate a decorrere dal 1° aprile 1992.

3. Le somme trattenute devono essere immediatamente versate in una contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca», aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

4. Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono controlli a campione presso gli acquirenti per verificare il rispetto del presente articolo.

6. In caso di accertata violazione dell'obbligo di trattenuta e di versamento previsto dai commi 1 e 3, si applica il disposto dell'articolo 7:

Art. 10.

1. La titolarità della quota latte spetta al conduttore dell'azienda agricola, e si trasmette soltanto unitamente all'azienda a seguito di qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda medesima.

2. In deroga a quanto previsto nel comma 1, il produttore può cedere la quota latte

senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima provincia dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta;

b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate, di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, altre zone).

3. La cessione di cui al comma 2 può avvenire esclusivamente entro il 30 novembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4 ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per gli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo. La cessione ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione del bollettino recante l'aggiornamento.

4. In caso di applicazione del comma 3, la quota ceduta è ridotta del 15 per cento al fine di costituire un'apposita riserva per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo, al fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale.

5. La riserva di cui al comma 4 è costituita presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al comma 3 sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda deve essere comunicato all'AIMA, la quale, verificata la regolarità degli atti, apporta le necessarie modifiche in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'articolo 4.

7. Per i produttori appartenenti ad una associazione che abbia chiesto la gestione unitaria della quota, le cessioni della quota

separatamente dall'azienda possono avvenire, sempre con le modalità e nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4, e limitatamente ai periodi 1993-1994 e 1994-1995, esclusivamente a favore di produttori appartenenti alla medesima associazione.

Art. 11.

1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni.

2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 3, 4, 8 e 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 40 milioni a lire 400 milioni.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 6 e 7, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 20 milioni a lire 200 milioni.

4. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 40 milioni a lire 400 milioni.

6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge medesima. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 12.

1. Il progressivo adattamento del mercato agricolo interno all'assetto economico comunitario, anche mediante la differita attuazione della normativa comunitaria, costituisce atto di indirizzo di politica economica in agricoltura al fine di tutelare l'utilità sociale, la sicurezza e la libertà dei traffici, la dignità dei lavoratori e di assicurare la tutela dell'ordine pubblico economico.

2. Le procedure intese ad assicurare il rispetto, da parte delle unioni e delle associazioni di produttori titolari di quota, degli obblighi previsti dall'articolo 4, quinto comma, e dall'articolo 5, ottavo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, per i periodi 1991-1992 e 1992-1993, sono sospese.

Art. 13.

1. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. L'articolo 1, comma 5, della legge 10 luglio 1991, n. 201, cessa di avere applicazione a partire dalle consegne di latte effettuate dal 1° gennaio 1993.

3. Sono abrogati l'articolo 6-*bis*, comma 3, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e l'articolo 1, comma 7, della legge 10 luglio 1991, n. 201.

4. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere disposte, con il regolamento di cui all'articolo 16 della presente legge, norme intese a semplificare l'attuazione del regime delle quote in

Sicilia, in Sardegna e nelle zone di montagna.

Art. 14.

1. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative interprofessionali e di concretizzare tutte le potenzialità contenute nella legge 16 marzo 1988, n. 88, è istituito un Comitato interprofessionale permanente per il latte bovino.

2. Il Comitato è così costituito:

a) quattro rappresentanti della parte agricola, indicati dalle organizzazioni professionali agricole e dalle unioni nazionali riconosciute dalle associazioni di produttori maggiormente rappresentative;

b) due rappresentanti della cooperazione, indicati dalle organizzazioni cooperative di lavorazione e trasformazione maggiormente rappresentative;

c) sei rappresentanti della parte industriale, indicati dalle associazioni nazionali delle imprese di lavorazione e trasformazione maggiormente rappresentative;

d) tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica dirigenziale;

e) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica dirigenziale.

3. Il Comitato dispone in merito all'utilizzo dei fondi previsti dal comma 4 dell'articolo 5 della legge 16 marzo 1988, n. 88.

4. Le spese di funzionamento del Comitato sono poste a carico dei predetti fondi. Ai membri del Comitato spetta esclusivamente una indennità di presenza per ciascuna riunione, da determinarsi con il provvedimento di cui al comma 5.

5. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme relative al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.

Art. 15.

1. I consorzi dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano sono trasformati in

consorzi obbligatori, allo scopo di realizzare condizioni di equilibrio tra l'offerta e la domanda, tenendo conto della situazione di mercato, nonchè delle scorte di prodotto esistenti.

2. A tal fine i consorzi di cui al comma 1 definiscono, mediante appositi piani annuali, i tetti massimi di produzione complessiva, nonchè per ciascun caseificio, sulla base degli obiettivi di produzione assegnati per il 1992.

3. I consorzi non devono apporre le apposite marcature o contrassegni specifici previsti all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, sulle forme che eccedono i quantitativi assegnati ad ogni singolo caseificio.

4. Qualora il Ministro dell'agricoltura e delle foreste accerti l'esistenza di situazioni di accentuato squilibrio tra l'offerta e la domanda di altri formaggi a denominazione di origine di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i rispettivi consorzi di tutela sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la formazione dei piani, le procedure per l'approvazione degli stessi e per la verifica della loro attuazione.

Art. 16.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme attuative necessarie a raccordare ed uniformare la preesistente normazione in materia con quanto previsto nella presente legge.